

# Costantino-M. Fabris

---

## Il foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale

---

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 58/3, 29-64

---

2015

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach  
dozwolonego użytku.

COSTANTINO-M. FABRIS  
Facoltà di Diritto Canonico “S. Pio X” di Venezia

## IL FORO INTERNO NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ECCLESIALE

Sommario: Premessa. – 1. Definizione di foro interno. – 1.1. Il termine *foro* in generale. – 1.2. Il foro interno. – 2. Criteri di revisione del CIC/17: il foro interno e la questione della sua giuridicità. – 3. La potestà nel foro interno in funzione della salvezza dei fedeli. – 4. La Penitenzieria Apostolica. Composizione, funzionamento e competenze. – 4.1. Breve storia della Penitenzieria Apostolica. – 4.2. Attuale composizione e funzionamento. – 4.3. Ambiti di competenza. – Conclusioni: circa una definizione di foro interno nell’ordinamento giuridico ecclesiale.

### Premessa

L’ordinamento giuridico ecclesiale, unico tra i moderni ordinamenti giuridici, prevede una duplice dimensione di esercizio della giustizia; da un lato, infatti, la Chiesa esercita, come avviene in tutti gli ordinamenti giuridici moderni di stampo occidentale, la propria azione giuridica nel foro esterno ovvero essa giudica le azioni umane che sono state attuate nel mondo reale e concreto, si potrebbe dire nel mondo sensibile, in quel mondo nel quale le azioni poste in essere da ciascun soggetto sono portatrici di conseguenze affatto concrete; dall’altro la Chiesa esercita la propria giurisdizione anche nel foro interno, ovvero nell’ambito interiore e personale di ciascun soggetto, in quella sfera che, normalmente, non soltanto rimane assolutamente personale a ciascun soggetto, ma che non viene in alcun modo presa in considerazione dall’autorità chiamata ad esercitare l’azione giudiziale

ad eccezione, forse, dei casi nei quali il giudizio fa riferimento alla intenzione che ha spinto un individuo a compiere una determinata azione portatrice di effetti giuridici concreti (si pensi, ad esempio, alla premeditazione).

Il moderno giurista, sentendo pronunciare la parola “foro interno”, sarà quindi portato a pensare che si stia parlando di questioni attinenti alla morale e, pertanto, certamente di un discorso che nulla ha a che fare con il diritto. Già tale percezione, senza dubbio comune, circa il “che cosa sia il foro interno”, ci fa capire la complessità dell’argomento che ci apprestiamo a trattare in questa sede ed è anche il principale motivo del nostro intervento: spiegare in termini generali che cosa effettivamente sia il foro interno così come inteso dall’ordinamento giuridico ecclesiale.

Risulterà così chiarita quale sia la distinzione esistente tra foro esterno e foro interno nell’ordinamento canonico e con quale significato la Chiesa affermi la propria potestà di giurisdizione anche nel foro interno.

## 1. Definizione di foro interno

### 1.1 Il termine *foro* in generale

In generale con il termine foro, in ambito giuridico<sup>1</sup>, si intende il luogo in cui viene amministrata la giustizia o, meglio ancora, il luogo del giudizio<sup>2</sup>. Dal punto di vista etimologico la parola deriva dal latino *forum* che a sua volta deriverebbe dalla locuzione *de ferendo* dal momento che nel *forum* (luogo fisico), si andava per portare le proprie merci oppure per “portare” le proprie vertenze giudiziarie da risolvere. L’origine del foro, inteso come luogo di incontro per scopi

---

<sup>1</sup> L’origine della parola non pare essere di stampo giuridico, essa indicherebbe più semplicemente lo spazio esterno della casa; cf. E. FORCELLINI, *Forum*, in: ID., *Totius Latinitatis Lexicon*, II ed. anastatica, Padova 1940, t. II, 527, oggi consultabile in [www.veritatis-societas.org/219\\_Forcellini/1688-1768\\_Forcellini\\_](http://www.veritatis-societas.org/219_Forcellini/1688-1768_Forcellini_) [accesso 19.06.2015].

<sup>2</sup> Cf. R. NAZ, *For*, in: ID., *Dictionnaire de droit canonique*, t. V, Paris 1953, coll. 871-873; B. FRIES, *Forum in der Rechtssprache*, München 1963.

commerciali e giuridici, si perde nella notte dei tempi già per il popolo ebraico esistevano luoghi deputati a tali fondamentali attività proprie di una società giuridicamente strutturata; pure i greci conoscevano molto bene tale luogo, che veniva chiamato *αγορά*, identificandolo perciò con la piazza in cui si svolgevano normalmente tali attività giuridico-commerciali.

Il termine *foro* assume pertanto diversi significati: è anzitutto il luogo in cui si teneva il mercato (ad es. il foro boario); è poi il luogo ove si definivano le vertenze giudiziarie contenziose. Ma col tempo il termine *foro* viene ad indicare anche la potestà stessa del giudice in ordine alla definizione delle liti, come pure il territorio all'interno del quale un determinato giudice poteva esercitare la propria potestà di giudizio<sup>3</sup>.

In ulteriori e successivi sviluppi, il termine *foro* va associandosi ad altre specificazioni, per cui si parla di foro ecclesiastico, di foro civile, di foro misto, a seconda della materia della causa da dirimere e dell'organo giudiziario competente a giudicare.

È assai interessante notare che, quanto meno nella sua origine più remota, il foro è il *luogo* ove si risolvono le vertenze giudiziarie di tipo contenzioso e dunque esso è luogo di amministrazione della giustizia per questioni attinenti quasi esclusivamente il diritto privato e prevede una iniziativa personale della parte. Ad esso, infatti, non si associa in alcun modo l'amministrazione della giustizia da parte dei pubblici poteri, venendo solo successivamente a svilupparsi il concetto di foro di competenza gestito dallo Stato o comunque da un'autorità pubblica (specie in ambito criminale).

## 1.2. Il foro interno

La nozione di *foro interno*, si sviluppa da quella più generale di foro, ed ha probabilmente origine in ambito ebraico, dal momento

---

<sup>3</sup> In questo senso già Isidoro di Siviglia intendeva il termine *foro*, definendolo come: «Forus est exercendarum litium locus [...] Constat autem forus causa, lege et iudicio», S. ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiae*, Libro XVIII, cap. 15, in: J. P. Migne (a cura di), *Patrologia Latina*, vol. 82, Paris 1844 ss., col. 650.

che si comincia a distinguere in questo contesto la giustizia terrena dalla giustizia divina. Dio vede nel cuore degli uomini, ed è dunque in grado di giudicare anche quelle questioni che l'uomo non rende manifeste a terzi<sup>4</sup>.

La Chiesa non può che ritenere fondamentale il giudizio di Dio per il conseguimento della salvezza eterna, ed inoltre, essa riceve esplicitamente la potestà di rimettere i peccati commessi in questo mondo in vista dell'ottenimento della salvezza eterna da parte del singolo fedele. Cristo, istituendo la Chiesa e conferendo a Pietro il primato, contestualmente gli attribuisce la facoltà di rimettere i peccati in vista dell'ottenimento della salvezza eterna: «A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16, 19)<sup>5</sup>.

In virtù di tale potestà di rimettere i peccati la Chiesa inizia a svolgere un fondamentale ruolo salvifico che non si limita alle questioni giuridiche attinenti esclusivamente le questioni, sia temporali che spirituali, che potevano essere risolte nel foro esterno<sup>6</sup>, ma inizia ad occuparsi pure di quelle riguardanti direttamente la santificazione delle anime e dunque la sfera propria e personale di ciascun singolo fedele (foro interno).

Tuttavia, non esiste una chiara definizione di *foro interno* per tutto il primo millennio di storia della Chiesa, dal momento che in questa fase si va certamente definendo in maniera sempre più precisa il sacramento della penitenza, ma non si elabora alcuna distinzione

---

<sup>4</sup> In questo senso si veda: P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal dualismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, 25. Sulla evoluzione del concetto di foro interno e della sua valenza sul piano storico si veda: J. CHIFFOLEAU, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel medioevo*, Bologna 2010.

<sup>5</sup> Per quanto riguarda i fondamenti biblici circa il sacramento della penitenza, si rinvia a: M. FLORIO, *Il sacramento della penitenza*, in: M. Florio – S. R. Nkindji – G. Cavalli – R. Gerardi, *Sacramentaria speciale. II. Penitenza, unzione degli infermi, ordine, matrimonio*, Bologna 2003, 27-57.

<sup>6</sup> Cf. S. DE ANGELIS, *Foro*, in: F. Roberti (diretto da), *Dizionario di teologia morale*, Roma 1954, 541.

relativamente agli ambiti di esercizio della potestà della Chiesa, probabilmente a motivo del fatto che non si era ancora creata una frattura tra l'ambito giuridico e quello morale, frattura che avverrà molto più tardi e che inizierà a prodursi solamente con la fine del medioevo e con l'inizio del periodo moderno.

Si può dunque dire che il termine *foro interno* non compare sino al XII secolo, se è vero che Graziano nel suo *Decretum*, non utilizza tale termine, ma fa solamente riferimento ad uno *ius fori* in opposizione ad uno *ius poli*. Tuttavia Graziano nella *distinctio* 20, c. 1, parlando della *potestas*, la definisce come il potere delle chiavi ricevuto da S. Pietro nell'episodio del già citato passo del Vangelo di Matteo, e la pone in diretta correlazione con la potestà che la Chiesa esercita in materia penitenziale<sup>7</sup>. Da Graziano in avanti si allunga l'elenco dei testi in cui si parla di materie che in qualche modo possono ritenersi collegate alla tematica del foro interno, senza che si utilizzi tuttavia tale specifica terminologia<sup>8</sup>.

Il primo autore che utilizzerà il termine foro interno nell'accezione in parte utilizzata sin quasi ai nostri giorni, sarà il Suárez, il quale parlerà esplicitamente di un foro interno, che si suddivide in penitenziale e di coscienza<sup>9</sup>. Il foro della coscienza non presuppone, secondo il Suárez, nessuna colpa e non riguarda necessariamente il sacramento della penitenza: la Chiesa esercita la sua giurisdizione in foro interno non solamente attraverso il sacramento della penitenza,

---

<sup>7</sup> GRAZIANO, *Decretum*, D. 20, c. 1.

<sup>8</sup> Tra gli autori che affrontano tale tematica si annoverano: Bernardo di Pavia († 1213), Alessandro di Hales († 1245), Guglielmo d'Alvernia († 1249), Bonaventura da Bagnoregio († 1274), Tommaso d'Aquino († 1274) Guglielmo di Auxerre († 1304) ecc. questi autori parlano di un *forum poenitentiae*, *forum confessionis*, *forum Dei*, *forum spirituale et paenitentiale*, *forum conscientiae*, ed altre simili espressioni, in contrapposizione ad un *forum exterius*, *forum iudiciale*, *forum contentiosum*; una rassegna di tutti gli autori che hanno affrontato la questione in oggetto si ritrova in: A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, *Forum internum-forum externum. (En torno a la naturaleza jurídica del fuero interno)*, Revista Española de Derecho Canónico 23(1967) 253-331, in particolare 256-284.

<sup>9</sup> F. SUÁREZ, *De legibus*, l. 8, c. 6, nn. 11, 13 e 15.

mediante il quale concede la remissione dei peccati, ma anche al di fuori del sacramento per concedere favori e grazie o per rompere vincoli giuridici come le censure.

Si può comunque affermare che vi era una notevole confusione, dettata anche da motivi terminologici, per cui il foro interno veniva confuso con l'ambito di azione della morale in contrapposizione al foro esterno che era visto come l'ambito più propriamente giuridico; il foro interno veniva associato al foro della coscienza, come luogo delle scelte morali del soggetto agente<sup>10</sup>. Tale confusione è rimasta sino quasi ad oggi, quanto meno a livello terminologico, quando con la nuova codificazione canonica del 1983 si è finalmente posto fine a tale ambiguità. Prima di affrontare la tematica delle modifiche codiciali riguardanti l'ambito del foro interno, alcune considerazioni conclusive non saranno inutili.

Ad oggi si può sicuramente affermare, con le parole di De Paolis, che: «l'ordinamento canonico è l'unico ordinamento giuridico che ha una tale distinzione [tra foro esterno e foro interno *n.d.r.*], con l'attribuzione di una importanza di grande rilievo al foro interno, soprattutto nel diritto sacramentario e in quello penale»<sup>11</sup>. La peculiarità del foro interno, come elemento del diritto canonico in grado di distinguerlo dal diritto secolare, è definita fra gli altri da Mörsdorf:

---

<sup>10</sup> Si fa tuttavia notare come tale identificazione non sia possibile poiché: «se il foro della coscienza è quel "nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria" (GS 16), certamente il foro interno canonico non può essere semplicemente identificato col foro della coscienza. Perché in esso non interviene il solo intelletto umano, a giudicare un intimo ed esclusivo rapporto con Dio, ma interviene anche la potestà di governo della Chiesa», F. J. URRUTIA, *Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno*, in: R. Latourelle (a cura di), Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987), vol. I, Assisi 1987, 548.

<sup>11</sup> V. DE PAOLIS, *Natura e funzione del foro interno*, in: *Investigationes theologico-canonicæ*, Roma 1978, 115. Per l'evoluzione dell'incidenza in campo penale si veda: B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Venezia 2014, 52-63.

Una peculiarità significativa del diritto canonico deriva dall'attività graziosa nel foro interno; in questo modo si smussano le tensioni dovute al carattere formale del diritto e nel foro interno sacramentale la Chiesa raggiunge una profondità che rimane preclusa al diritto statale per la sua stessa natura<sup>12</sup>;

per il medesimo autore la tematica relativa al carattere della giurisdizione della Chiesa nel foro interno è: «uno dei problemi centrali della canonistica»<sup>13</sup>, e ciò in quanto il diritto canonico è anche: «un diritto spirituale che dà grande importanza alla volontà interna»<sup>14</sup>.

La *salus animarum*, fine principale dell'ordinamento giuridico della Chiesa, si ottiene certamente improntando il proprio comportamento esterno e relazionale alla volontà di Dio, e la Chiesa, nell'applicazione delle sue norme giuridiche, deve primariamente tenere conto di tale peculiare finalità che Cristo le ha affidato, tuttavia, la salvezza si ottiene anche mediante la conformazione della propria volontà interna a quella di Dio, e conseguentemente ciò che avviene nel foro interno assume parimenti un enorme interesse; la Chiesa svolgerà dunque la sua finalità primaria, anche in quell'ambito, mediante l'esercizio della propria potestà di giurisdizione su quegli atti interni che possono compromettere l'ottenimento della salvezza eterna. Si può dire come è stato affermato, che il foro interno è

---

<sup>12</sup> K. MÖRSDORF, *Lehrbuch des kirchenrechts: aufgrund des Codex Iuris Canonici*, Monaco 1964, 26; la traduzione si trova in A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf*, Pamplona 1986, 77. In tal senso anche P. FEDELE, *Un convegno canonistico a Roma*, Rivista di Diritto Ecclesiastico (1943) 302, ove afferma che la tematica del foro interno è: «la vera chiave di volta dell'edificio del diritto della Chiesa».

<sup>13</sup> K. MÖRSDORF, *Der Rechtscharakter der "iurisdictio fori interni"*, in: W. Ayman – K. Th. Geringer – H. Schmitz (diretto da), *Schriften zum kanonischen Recht*, Paderborn – Munich – Wien – Zurich 1957, 162; la traduzione si trova in A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica*, 78.

<sup>14</sup> A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica*, 80-81.



una “via” di attuazione della giurisdizione che l’autorità ecclesiastica deve seguire, principalmente a tutela di determinati principi (*salus animarum*, buona fama, ecc.) ai quali l’ordine canonico non può venir meno. La nozione non identifica una peculiare categoria di “materie” che debbano esser trattate in una determinata maniera, bensì un “trattamento giuridico”, un “modo” di agire della giurisdizione in funzione di “come” sono formalmente poste le questioni davanti all’autorità ecclesiastica<sup>15</sup>.

## 2. Criteri di revisione del CIC/17: il foro interno e la questione della sua giuridicità

Allorquando il legislatore canonico si propose di rivedere il CIC/17, si decise di porre mano anche alla riformulazione del criterio distintivo tra foro interno e foro esterno, al fine di evitare la confusione, dovuta alla formulazione del c. 196 CIC/17 tra il foro interno ed il c.d. foro della coscienza. Il secondo dei *Principia* formulati dalla Commissione costituita per la revisione del Codex<sup>16</sup>, riguardava espressamente la questione della ridefinizione del foro interno nell’ambito dell’ordinamento della Chiesa<sup>17</sup>.

Può stupire il fatto che alla questione del foro interno sia stato dedicato uno dei *Principia* per l’elaborazione del nuovo Codice, dal

---

<sup>15</sup> J. I. ARRIETA, *Il foro interno: natura e regime giuridico*, in: J. Kowal – J. Llobell (a cura di), «Iustitia et iudicium». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, vol. III, Città del Vaticano 2010, 1254.

<sup>16</sup> Il testo integrale dei Principia è contenuto in *Communicationes* 1 (1969) 77-85, per il principio qui citato p. 79.

<sup>17</sup> Tale principio così recitava: «*Confirmare autem oportet et indolem iuridicam nostri Codicis his quae forum externum respiciunt, et necessitatem fori interni prout a Ecclesia optimo iure per saecula viguit. Normae igitur in recognito Codice tradentur respicientes omnia quae ad forum externum attinent atque etiam, ubi animarum salus id exigit, normae quae pertinent ad provisiones in foro interno elargiendas. Fori externi et interni optima coordinatio in Codice Iuris Canonici existat oportet, ut quilibet conflictus inter utrumque vel dispareat vel ad minimum reducatur. Quod in iure sacramentali et in iure poenali peculiariter curandum est*».

momento che, in realtà, la questione non era stata così dibattuta tra i canonisti, almeno a voler guardare una bibliografia circa gli scritti dedicati sino ad allora a tale argomento. Tuttavia la questione del foro interno, in quanto caratterizzazione propria e specifica del diritto canonico, si poneva come una delle questioni assolutamente fondamentali di esso; la salvezza dell'anima, infatti, si ottiene anche conformando gli atti interni alla volontà di Dio, e dunque la potestà della Chiesa non poteva esimersi dall'esplicare la propria funzione anche nell'ambito del foro interno.

La necessità di rivedere la nozione di foro interno, era dettata principalmente dal fatto che, come detto, il c. 196 CIC/17, assimilando il foro interno al foro della coscienza, creava notevoli difficoltà interyrelative, rischiando di relegare il foro interno alle sole questioni di ordine morale le quali tendevano ad essere considerate come coincidenti con la materia riguardante il foro interno.

Tale identificazione avveniva a motivo del fatto che, tanto il diritto che la morale si occupano di atti umani, e dunque sono materie che indubbiamente presentano una certa affinità, tuttavia la morale si occupa in via principale di aspetti interni che determinano il comportamento umano, mentre il diritto, quanto meno nella sua accezione moderna, si occupa esclusivamente di comportamenti esterni<sup>18</sup>. Assai difficile era dunque operare una chiara distinzione tra la materia di competenza della morale e quella di competenza del diritto canonico in ordine alle questioni giuridiche che tuttavia rimanevano occulte e, dunque, conosciute esclusivamente dal soggetto agente.

Non vi è stata, peraltro, univocità da parte della scienza canonistica nel riconoscere una effettiva giuridicità al foro interno<sup>19</sup>, dal

---

<sup>18</sup> Cf. J. M. POMMARÈS, *Le deuxième principe pour la réforme du droit canonique du Synode des Evêques de 1967, la coordination des fors dans le droit canonique revisité trente ans après*, in: J. Canosa (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 105.

<sup>19</sup> Si vedano ad esempio: R. KÖSTLER, *System des katolischen Kirchenrechtes*, I, Berlin 1869, 168; P. HINSCHIUS, *System des Katholischen Kirchenrechtes*, Berlin 1867, 168; ID., *Commentarium Lovaniense I*, 1, Mechelen 1928, 27 ss. e I, 2, 181; G. PHILIPS - H. VERING, *Compendium Iuris Ecclesiae*, Ratisbona 1875, 2; T. J. ROORDA,

momento che, pure con sfumature assai diverse, si riteneva che tutto quanto avvenisse nell'ambito del foro interno riguardasse più che altro questioni morali che poco hanno a che fare con l'ambito giuridico<sup>20</sup>

---

*Wörterbuch zum CIC*, Munich 1928, 203; A. VAN HOVE, *De legibus ecclesiasticis*, Roma 1930, 181; V. POLITI, *La giurisdizione ecclesiastica e la sua delegazione*, Milano 1937, 47; L. M. DE BERNARDIS, *Le due potestà e le due gerarchie della Chiesa*, Roma 1946, 35; D. STAFFA, *Foro*, in: *Enciclopedia cattolica*, Città del Vaticano 1949, vol. V, col. 1532; P. A. D'AVACK, *Corso di Diritto Canonico*, Milano 1956, 93 e 107 ss.; G. CHELODI, *Ius Canonicum de personis*, Vicenza 1957, n. 125, 208-209.

<sup>20</sup> Convinto sostenitore di tale assunto è stato J. SALAZAR ABRISQUIETA, *La jurisdicción social y el fuero interno*, in: AA. Vv., *La Potestad de la Iglesia. Análisis de su aspecto jurídico*, Barcelona 1960, 149-203; in particolare l'A. afferma: «È molto facile dire che l'ordinamento canonico ha un'indole speciale, che è 'sui generis', che al concetto di diritto canonico non si possono applicare tutti gli elementi che la filosofia del diritto attribuisce a ciò che è giuridico, che il concetto di diritto che abbiamo è preso dal diritto civile. Però è necessario dimostrare in cosa consiste questa indole speciale, che elementi si devono escludere e quali includere e fornire una concezione di diritto che sia veramente diritto e, allo stesso tempo, escluda ed includa questi elementi, se è possibile... Frattanto continueremo a sostenere che, se nell'ordinamento giuridico della Chiesa rientra il foro interno quale parte integrante essenziale dello stesso, è impossibile salvarne la sua giuridicità, perché il foro interno si muove nel campo della morale e il suo fine specifico diretto e le sue caratteristiche, di conseguenza, sono morali e non giuridiche», J. SALAZAR ABRISQUIETA, *La jurisdicción social y el fuero interno*, 181 [la traduzione è nostra *n.d.r.*]; ma facciamo notare come l'A. si limiti a sostenere tale tesi sulla base di assunti che, parimenti non dimostrati, sono solamente derivati da una evoluzione della scienza giuridica positiva, che non ci trova per nulla d'accordo, nonostante sia dominante ai nostri giorni. Si veda pure P. CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico*, Padova 1943, il quale afferma: «Quando la Chiesa comanda per regolare l'attività di un uomo non nei confronti di altri uomini, bensì solo nei confronti di Dio, essa non regola conflitti intersubiettivi di interessi, bensì, se mai, conflitti intrasubiettivi poiché comanda al singolo ciò che questi deve fare per attuare i propri interessi soprannaturali sacrificando eventualmente altri suoi interessi di ordine inferiore che siano con quelli in conflitto; quando invece la Chiesa dà comandi diretti, immediatamente o mediatamente, a far sì che l'attività di un uomo non ostacoli né ponga in pericolo, ma, se è possibile, faciliti, agli altri uomini, l'attuazione degli interessi soprannaturali, essa regola conflitti intersubiettivi d'interessi... Nel primo caso siamo nel campo della morale, ossia del foro interno, nel secondo caso nel campo del diritto», P. CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico*, 59-60.

e dunque, pure nel diritto della Chiesa, si andava affermando una divisione netta tra diritto e morale<sup>21</sup>, al pari di quanto avveniva negli ordinamenti giuridici statuali. La maggioranza dei canonisti riteneva tuttavia che il foro interno avesse senza dubbio carattere giuridico<sup>22</sup>, e

---

<sup>21</sup> Si vedano: M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, I, n. 277, Roma 1950, 323-324; P. CIPROTTI, *Sulle potestà della Chiesa*, Archivio di Diritto Ecclesiastico 3(1941) 49-61 e 189-197; ID., *Lezioni di Diritto Canonico*, Padova 1943, nn. 10-13 e 45; ID., *Morale e diritto nell'ordinamento della Chiesa*, Napoli 1960; ID., *Potestas iurisdictionis fori interni et productio iuris in Ecclesia*, in: Acta conventus internationalis canonistarum, Città del Vaticano 1970, 262-268; P. A. D'AVACK, *Corso di Diritto Canonico*, Milano 1956, 93 ss. e 107 ss.; A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico: la costituzione della Chiesa*, Torino 1958, 263; J. SALAZAR ABRISQUIETA, *Lo juridico y lo moral en el ordenamiento canónico*, Vitoria 1960, 194-201.

<sup>22</sup> Si vedano, oltre agli autori che citeremo di volta in volta: J. HAHN, *Das Forum internum und seine Stellung im geltenden Recht*, Würzburg 1940; W. BERTRAMS, *Das Privatrecht der Kirche*, Gregorianum 25(1944) 283-320; ID., *De efficacia negotii iuridici ecclesiastici extra forum canonicum*, Periodica 39(1950) 117-142; ID., *De natura giuridica fori interni Ecclesiae*, Periodica 40(1951) 307-340; ID., *De influxu Ecclesiae in iura baptizatorum*, Periodica 49(1960) 417-457; K. MÖRSDORF, *Der hoheitliche Charakter der sakramentalen Lossprechung*, Trierer Theologie Zeitschrift 57(1948) 335-348; ID., *Der Rechtscharakter der iurisdictionis fori interni*, Münchener Theologische Zeitschrift 8(1957) 161-173; ID., *Lehrbuch des Kirchenrechts, I*, per 53, Paderborn 1953, 313-315; L. BENDER, *Forum externum et forum internum*, Ephemerides Iuris Canonici 10(1954) 9-27; ID., *De impedimento matrimoniali publico et occulto*, Angelicum 22(1945) 40-53; ID., *Potestas ordinaria et delegata*, Roma 1957; G. MICHIELS, *De potestate ordinaria et delegata*, Parigi-Roma 1964, 64-110; F. R. McMANUS, *The internal forum*, in: AA.VV., Acta Conventus Internationalis Canonistarum, Città del Vaticano 1970, 251-261; A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, *De foro interno iuxta canonistas postridentinos*, in: AA.VV., Acta Conventus Internationalis Canonistarum, Città del Vaticano 1970, 269-294; V. DE PAOLIS, *Natura e funzione del foro interno*, in: Investigationes theologico-canonicæ, Roma 1978, 115-142. Si vedano anche: B. F. DEUTSCH, *Jurisdiction of Pastors in the External Forum*, Washington 1957; G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno nel quadro generale della giurisdizione della Chiesa*, Padova 1961, Ristampato in forma anastatica nel 2002; B. FRIES, *Forum in der Rechtssprache*, Munich 1963; P. FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova 1941; ID., *Lo spirito del diritto canonico*, Padova 1962; P. CAPOBIANCO, *De ambitu fori interni in iure ante Codicem*, Apollinaris 8(1935) 591-605; ID., *De notione fori interni in iure canonico*, Apollinaris 9(1936) 364-374; M. SANCLIMENS, *Conflictus forum internum et externum in materia matrimonialis dispensationis*, Roma 1965;

pare corretto a maggior ragione ritenere la giuridicità del foro interno anche oggi, sulla base di quanto espresso dall'attuale Codice, il quale: «ammettendo la potestà (giuridica) per il foro interno, non sembra pensare a questo come se fosse un campo esclusivo della morale»<sup>23</sup>.

Il Codice del 1917, sempre secondo l'opinione di Mörsdorf, riavvicinava questi due ambiti, dal momento che in esso si tendeva piuttosto a individuare i due fori<sup>24</sup> come ambiti di azione della Chiesa: «in entrambi i fori è sempre la stessa Chiesa che cerca, in un modo o nell'altro, di compiere la sua missione per la salvezza degli uomini»<sup>25</sup>.

---

M. GITZLER, *De fori interni et externi differentia et necessitudine secundum principia Iuris Canonici*, Breslau 1867; A. PERATHONER, *Forum internum und forum externum im kirchlichen Strafrechte*, Theologische praktische Quartalschrift (1917) 443-457; G. OESTERLE, *De relatione inter forum externum et internum*, Apollinaris 19(1946) 67-87; T. J. ROORDA, *De natura potestatis absolvendi a peccatis*, Ephemerides Iuris Canonici 4(1948) 353-381 e 513-540; E. FOGLIASSO, *Circa la rettificazione dei confini tra la teologia morale e il diritto canonico*, Salesianum 13(1951) 381-413;

<sup>23</sup> F. J. URRUTIA, *Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno*, 546.

<sup>24</sup> Sulla distinzione tra i due fori, interno ed esterno, e sulla loro ulteriore suddivisione, ricorda tra l'altro Fantappiè: «Alla chiara distinzione tomista tra *forum conscientiae*, relativo ai rapporti dell'uomo con Dio, e *forum externum*, relativo ai rapporti dell'uomo con l'uomo, nella seconda metà del Cinquecento subentra nella pratica giudiziaria della Chiesa un'ulteriore suddivisione. Il foro esterno è sdoppiato nelle due classi del *foro contenzioso* o giudiziale, del tutto esterno, in cui interviene l'accusatore, e del *foro non contenzioso* o misto; quello interno è, a sua volta, sdoppiato nel *foro sacramentale* ed *extrasacramentale*, a seconda che la potestà si eserciti solo nel sacramento della penitenza o fuori di esso nel foro della coscienza. Questa distinzione deriva dalla concessione data dal concilio Tridentino ai vescovi della potestà di dispensare e di assolvere "in foro conscientiae" da qualunque tipo di delitto occulto come anche dalle irregolarità e dalle censure che non abbiano attinenza col foro contenzioso. Come effetto di tali suddivisioni si ha la perdita della sostanziale unità del foro interno, che non coincideva più con il foro della coscienza, e la enucleazione di un triplice foro ecclesiastico: contenzioso, sacramentale (o penitenziale) e della coscienza», C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna 2003, 173 nota 149. Sul punto vedasi anche A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, *Forum internum-forum externum*, in particolare 272-284.

<sup>25</sup> K. MÖRSDORF, *Der Rechtscharakter der «iurisdictio fori interni»*, 164; la traduzione si trova in A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica*, 94-95.

Ecco la questione che qui interessa maggiormente: l'ambito in cui viene applicata la potestà di giurisdizione della Chiesa viene visto come un luogo in cui contribuire fattivamente alla *salus animarum* dei singoli. Tuttavia il tenore del canone 196 CIC/17 non risolveva le problematiche evidenziate nel corso dei secoli precedenti, per cui permaneva una certa confusione ingenerata dall'utilizzo, ripetuto nel canone, dell'avverbio *alia*, circa la unicità della potestà presente in capo alla Chiesa che si svolgeva nella duplice dimensione esterna ed interna. Pure si creava una certa confusione mediante l'accostamento del foro interno al foro della coscienza, quasi i due termini potessero ritenersi sinonimi<sup>26</sup>.

Con le modifiche apportate dal CIC del 1983<sup>27</sup>, si è chiarito, in maniera abbastanza precisa che, laddove si discute di foro interno in opposizione al foro esterno, lo si fa in relazione agli ambiti di applicazione di un'unica potestà che è quella di governo, che sussiste in capo alla Chiesa, e che è unica<sup>28</sup>, solo che essa viene esercitata in due ambiti, l'uno visibile (foro esterno), l'altro occulto<sup>29</sup> (foro interno),

---

<sup>26</sup> Ciò probabilmente avveniva per ribadire le peculiarità proprie dell'ordinamento giuridico ecclesiale, anche con riferimento agli ambiti di esercizio della potestà, piuttosto che essere un riferimento alle materie da trattarsi in foro interno; l'osservazione ci pare pertinente in quanto era interesse del codificatore canonico ribadire le tipicità proprie del diritto della Chiesa, anche allora che si veniva a codificare, sul modello dei diritti civili, un corpo normativo pur sempre particolare ed autonomo.

<sup>27</sup> Per un breve commento al can. 130 del CIC, si veda, tra i più recenti: V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*, Città del Vaticano 2008, 427-430.

<sup>28</sup> I. FUČEK, *Foro interno in generale, organi e materie di esso. Vastità ed importanza dei problemi*, in: Tribunale della Penitenzieria Apostolica (ed.), Corso sul foro interno, Roma 2007 (dattiloscritto). In senso contrario, ovvero della esistenza di due distinte potestà della Chiesa, a seconda del foro in cui veniva esercitata la medesima, si esprimeva G. S. BERARDI, *Commentaria ad Ius Ecclesiasticum Universum*, I, Torino 1766, dissertatio 1, cap. 2, 12-13, il quale peraltro non distingueva l'esercizio della potestà della Chiesa a seconda della materia (etica o giuridica), si veda: ID., *Commentaria in Ius Ecclesiasticum Universum*, I, Venezia 1778, 9 ss.

<sup>29</sup> Utilizziamo tale termine, dal momento che esso è stato a più riprese utilizzato per definire gli atti relativi al foro interno, anche se personalmente il termine *coscienza* ci parrebbe essere quello che meglio esprime l'ambito di esercizio degli atti

o per utilizzare le parole di Gitzler: «*in duabus quasi provinciis non desiunctis separatisque sed mutua vice connexis*»<sup>30</sup>. Nemmeno si possono oggi distinguere i due fori con riferimento alla utilità pubblica o privata, che i singoli fedeli trarrebbero nell'esercizio dei loro diritti, come veniva invece ritenuto durante la vigenza del precedente Codice<sup>31</sup>.

Al di là di considerazioni storico-evolutive del concetto di foro interno<sup>32</sup>, pure necessarie per una trattazione esaustiva, un dato appare tuttavia rilevante: il Codice parla di foro interno quasi esclusivamente con riferimento all'esercizio della potestà di governo della Chiesa, quantomeno questo è quanto emerge dal dettato del can. 130 del Codice attualmente in vigore.

---

giuridici interiori. Tuttavia, anche per la confusione cui il termine coscienza aveva portato, nella vigenza del Codice del 1917, utilizziamo pure il termine occulto; si veda F. J. URRUTIA, *Foro giuridico (forum iuridicum)*, in: S. C. Corral – V. De Paolis – G. Ghirlanda (a cura di), *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 536-539. Sembra accostare impropriamente le due nozioni: F. SALERNO, *Foro canonico*, in: *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano 1969, 1-4.

<sup>30</sup> L. GITZLER, *De fori interni et externi differentia et necessitudine*, Bratislava 1867, 28.

<sup>31</sup> P. VIDAL – F. AGUIRRE, *De Personis*, in: F. X. Wernz (a cura di), *Ius Canonicum*, Tomo II, Roma 1943, 423.

<sup>32</sup> Per una sintesi della evoluzione del concetto di foro interno nel diritto canonico, si vedano: A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, *Forum internum-forum externum*, in partic. 253-297; G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, 25-86; sempre nel medesimo volume, l'A. sintetizza alcune delle principali definizioni date dalla scienza canonistica relativamente alle distinzioni tra foro esterno e foro interno, vedi: G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, 101-104. Per una storia del sacramento della penitenza, in relazione ai due fori si vedano: A. MAYER, *Penitenza*, in: *Enciclopedia cattolica*, vol. IX, Roma 1952, coll. 1104-1122; G. D'ERCOLE, *Foro interno e foro esterno nella penitenza delle origini cristiane*, *Apollinaris* 32(1959) 273-302; M. TURRINI, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna*, Bologna 1991; J. DELUMEAU, *La confessione e il perdono. Le difficoltà della confessione dal XIII al XVIII secolo*, Cinisello Balsamo 1992; C. COLLO, *Penitenza*, in: G. Barbaglio – G. Bof – S. Dianich (a cura di), *Teologia*, Cinisello Balsamo 2002, 1107-1138, in partic. 1107-1128.

Già prima della codificazione canonica del 1917 era evidente che uno degli aspetti fondamentali della questione riguardava primariamente la potestà di governo della Chiesa; ciò appare con una certa evidenza se si prende ad esempio la definizione di foro esterno e di foro interno data da Nardi: «l'esterno in cui si esamina che cosa sia giusto in faccia alla Chiesa, come società esterna e giuridica, l'interno che esamina che cosa sia giusto in faccia a Dio e alla coscienza»<sup>33</sup>, definizione dalla quale appare manifesto come l'attenzione debba porsi sul termine "esamina" riferito all'esercizio della potestà di governo della Chiesa.

L'esistenza di due distinti fori giuridici non significa che anche la potestà di governo della Chiesa sia duplice, al contrario, la potestà è unica, solo che viene esercitata in due ambiti distinti, anche se non separati<sup>34</sup>. L'unicità della potestà di governo della Chiesa, veniva con chiarezza sottolineata da Bender, il quale, pur nella vigenza del precedente *Codex* – in cui, come visto, al c. 196 sembrava aprire possibili questioni circa la effettiva unicità della potestà di governo, a causa della sua ambigua formulazione<sup>35</sup> –, negava che vi potessero essere

---

<sup>33</sup> F. NARDI, *Elementi di diritto ecclesiastico*, vol. I, Venezia 1846, 123.

<sup>34</sup> Fornisce una serie di criteri distintivi tra i due fori A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, *Forum internum-forum externum*, 298-304. Tali criteri distintivi si possono così sintetizzare: per l'oggetto (materie pubbliche al foro esterno – materie occulte al foro interno); per il fine (fine pubblico o fine privato); per il modo di esercizio della giurisdizione (in modo pubblico e *coram Ecclesia* – in modo segreto e *coram Deo*); per gli effetti (giuridici e sociali per quanto attiene al foro esterno – normalmente davanti a Dio per quanto attiene al foro esterno); altri criteri residuali di distinzione tra i due fori riguarderebbero: le finalità speciali (*ad ligandum* il foro esterno – *ad solvendum* il foro interno); per la diversa natura della potestà che la Chiesa esercita in ciascun foro (propria, sociale ed umana – vicaria di Dio e divina); per il tipo di potestà che viene esercitata (*potestas iurisdictionis* nel foro esterno – *potestas ordinis* nel foro interno).

<sup>35</sup> Fra gli intenti espressi dal Sinodo dei Vescovi nei Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico del 1917, era fra l'altro auspicata una riduzione della distanza tra i due fori: «*Normae igitur in recognitio Codice tradentur respicientes omnia quae ad forum externum attinent atque etiam, ubi animarum salus id exigit, normae quae pertinent ad provisiones in foro interno elargiendas. Fori externi et*



due distinte potestà di giurisdizione, e che il dettato del canone: «riguarda il suo esercizio in quanto al modo di compierlo come in quanto ai suoi effetti»<sup>36</sup>. Bender era pure convinto del fatto che ciò che avviene nel foro interno può “cambiare” foro, qualora il fedele renda pubblico ciò che fino ad un certo momento era rimasto confinato al solo foro interno<sup>37</sup>.

Una considerazione decisiva che fa propendere per la giuridicità del foro interno viene offerta dalle materie che sono oggetto della potestà della Chiesa in tale ambito. La Penitenzieria Apostolica<sup>38</sup>, il tribunale deputato a conoscere e dirimere le cause di foro interno, è organo competente su materie che riguardano situazioni propriamente giuridiche come l'assoluzione da certe censure o l'ottenimento di alcune dispense, e tale competenza squisitamente giuridica fa propendere

---

*interni optima coordinatio in Codice Iuris Canonici existat oportet, ut quilibet conflictus inter utrumque vel dispareat vel ad minimum reducatur», Communicationes* 1 (1969), n. 2, 79. Una riforma in tal senso veniva auspicata anche da G. SARACENI, *Notazioni problematiche per un concetto giuridico di libertà nella Chiesa*, in: AA. Vv., *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. I, Roma 1972, 386-413.

<sup>36</sup> L. BENDER, *Forum externum et forum internum*, *Ephemerides Iuris Canonici* 10(1954) 9-27; ID., *Potestas ordinaria et delegata: commentaries in canones 196-209*, Roma 1957.

<sup>37</sup> Segue l'idea di Bender anche B. F. DEUTSCH, *Jurisdiction of Pastors in the External Forum*, Washington 1957. Non è, invece, possibile il contrario: allorché un fedele abbia posto una questione nel foro esterno (ad es. con una denuncia formale o dando pubblicità alla cosa), non potrà poi sottoporla al giudizio nel foro interno, in base al criterio della prevalenza del foro esterno sull'interno.

<sup>38</sup> Sul Tribunale della Penitenzieria Apostolica si possono vedere: N. DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970<sup>3</sup>, 261-271; Z. GROCHOLEWSKI, *I Tribunali*, in: P. A. Bonnet – C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, 396-399; C. ENCINA COMMENTZ, *Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica*, Città del Vaticano 2011. Si veda, inoltre, la specifica disciplina dettata per tale tribunale: SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA, *Instructio Suprema Ecclesiae bona omnibus ordinariis dioecesis et religiosis, de materiis quae Sacra Paenitentia pertractantur*, 15.VII.1984, prot. n. 456/84, ora rintracciabile in: *Enchiridion Vaticanum. Supplementum I*, Bologna 1990, 816-829.

con decisione per le tesi che hanno affermato la giuridicità del foro interno. Il criterio di distinzione tra foro esterno e foro interno, infatti, non riguarda le materie, bensì il grado di pubblicità che la persona desidera dare a determinate situazioni giuridiche, per cui il singolo decide se una determinata questione giuridica vada giudicata nel foro esterno o nel foro interno<sup>39</sup>, con la precisazione che, una volta affrontata la questione nel foro esterno, il fedele non sarà poi libero di riproporla nel foro interno: prevarrà, infatti, il criterio per cui dal foro esterno non si potrà tornare al foro interno<sup>40</sup>.

### 3. La potestà nel foro interno in funzione della salvezza dei fedeli

Ci preme ora soffermarci sulle ricadute che l'esercizio della potestà di governo della Chiesa nel foro interno ha in relazione alla salvezza del fedele. A tale proposito partiamo ricordando le parole dell'Aquinate, secondo il quale: «La religione, quindi, abbraccia atti interni, che sono principali ed essenziali per la religione; e atti esterni, che sono secondari e ordinati a quelli interni»<sup>41</sup>.

Secondo Saraceni l'autore che ha dedicato, in tempi relativamente recenti, maggior spazio alla riflessione sull'istituto del foro interno, era imprescindibile per la Chiesa tenere conto di tutto quanto avviene nella coscienza dell'uomo<sup>42</sup>, anche perché i due fori interagiscono continuamente tra loro e dunque non si può pensare che alcune questioni giuridiche riguardino solamente atti esterni, specie se si tiene

---

<sup>39</sup> Tale osservazione decisiva per comprendere la reale giuridicità del foro interno, è svolta da K. MÖRS DORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, I, Paderborn 1964, 312.

<sup>40</sup> Unica eccezione è quella stabilita dall'attuale can. 64 CIC, in base al quale la Penitenzieria potrà concedere in foro interno una grazia già negata da altro Dicastero della Curia Romana.

<sup>41</sup> S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 81, a. 7, «Et ideo religio habet quidem interiores actus quasi principales et per se ad religionem pertinentes, exteriores vero actus quasi secundarios, et ad interiores actus ordinatos».

<sup>42</sup> Vedi il già ricordato: G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, 105; ove tra l'altro si ricorda che la Chiesa: «*quamvis societas giuridica, ... nequit a singulorum conscientia hominum prescindere*», da M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, Torino-Roma 1948, 323.

presente che determinate scelte avvengono dapprima *in interiore* e solo successivamente si trasformano in atti esterni, o addirittura rimangono confinate al solo foro interno. Saraceni ci ricorda come le definizioni che tendono a separare i due fori o addirittura a distinguere in maniera netta tra diritto e morale<sup>43</sup>, vadano capite alla luce di difficoltà legate alla concreta traduzione di tali concetti in norme giuridiche positive, ovvero concretizzate in canoni<sup>44</sup>, piuttosto che a separazioni reali sul piano sostanziale; si tratta, per utilizzare le parole dell'Autore, di intendere come tali distinzioni:

piuttosto rappresentino, nelle relazioni tra i due fori, una separazione in senso relativo e contingente, materiata, più che di astratte antinomie, di difficoltà pratiche, in certa misura, insopprimibili e adeguate ai limiti stessi delle possibilità umane, nell'opera di accomodamento "*humano modo*", dell'infinito col finito, di integrazione, mediante leggi "*ab hominibus inventae*", del diritto divino, positivo e naturale, di adeguamento dell'esercizio concreto<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Altra distinzione tipica fatta dalla dottrina canonistica, riguardava la materia o l'oggetto propri dell'uno e dell'altro foro, così ad esempio: P. CAPOBIANCO, *De ambitu fori interni ante codicem*, Apollinaris 8(1935) 591-605; ID., *De notione fori interni in iure canonico*, Apollinaris 9(1936) 364-374; A. VEERMESCH – I. CREUSEN – I. BERCH – I. GRECO, *Epitome Iuris Canonici*, t. I, Mechelen-Paris-Brugge 1963, n. 313, 1, 294.

<sup>44</sup> Successivamente al Concilio di Trento, la cosiddetta scuola casistica, separa nettamente, per quanto riguarda il diritto canonico, i due concetti di *culpa* e di *crimen*; il primo riguarderebbe le norme morali di diritto divino, il secondo le norme giuridiche civili. L'infrazione delle norme morali comporta dunque una *culpa teologica*, la quale implica un problema di coscienza, mentre l'infrazione delle norme civili comporta una *culpa iuridica*, la quale implica la obbedienza a leggi esterne, condizionata dalla sola pena esterna. Si veda sul punto: M. TURRINI, "*Culpa teologica*" e "*culpa giuridica*": il foro interno all'inizio dell'età moderna, *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento* 12(1986) 147-168.

<sup>45</sup> G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, 106.

di tali ambiti giuridici, quello divino e quello umano. La necessità del diritto umano, accanto a quello divino, non deve essere motivo di distinzione assoluta tra un foro interno ed un foro esterno, dal momento che, l'essenza stessa dell'uomo è duplice<sup>46</sup>: «l'uomo è unità di anima e di corpo e dire che è una creatura amata da Dio per se stessa vuole dire che lo è nella sua dimensione spirituale e nella sua dimensione materiale in modo inscindibile<sup>47</sup>»; tale duplicità si traduce da un lato, nella necessità di avere una dimensione giuridico-morale che sia tanto interiore che esteriore, senza che si scinda completamente l'elemento morale da quello giuridico ed al contempo senza che si confondano tali due elementi<sup>48</sup>; dall'altro che non si perda l'unità del soggetto umano, che rimane pur sempre una entità unica.

Per quanto riguarda la riflessione più propriamente giuridica sul foro interno Urrutia ricorda che i due fori non sono aree o ambiti separati<sup>49</sup> ma: «modi diversi di attuazione sia del singolo fedele, sia dell'autorità nell'esercizio della sua potestà<sup>50</sup>», e ciò si accorda perfettamente alla riflessione anche teologica sull'essenza dell'uomo, anima e corpo, per cui non si danno ambiti totalmente separati tra la dimensione esterna e quella interna, nemmeno sul piano giuridico.

La distinzione tra i due fori attiene dunque al modo di agire del fedele, il quale a seconda che tale modo di azione personale sia occulto oppure pubblico, diviene azione giudicabile nel foro interno oppure nell'esterno, come anche ricorda, fra gli altri, Urrutia con particolare

---

<sup>46</sup> Così anche A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, *Forum internum-forum externum*: «Nella Chiesa, come nello Stato, vi è un solo ordine giuridico, benché sia possibile distinguere nell'ordinamento giuridico canonico queste due sfere, le quali, nonostante siano distinte tra loro, costituiscono un solo essere, come le parti che integrano l'organismo umano», 298 [la traduzione è nostra *n.d.r.*]. Si confronti pure sul punto: W. BERTRAMS, *De natura iuridica fori interni Ecclesiae*, *Periodica* 40(1951) 320.

<sup>47</sup> J. M. GALVÁN, *Elementi di antropologia teologica*, Roma 2006, 71.

<sup>48</sup> G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, 108.

<sup>49</sup> In tal senso già si esprimeva, come ricordato, F. SUÁREZ, *De legibus*, l. 8, c. 6, n. 11, ove affermava: «*Haec autem duo membra (forum externum et forum internum) ita sunt intelligentia, ut se habeant tamquam includens et inclusum, non tamquam mutuo se excludentia*».

<sup>50</sup> F. J. URRUTIA, *Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno*, 557.

riferimento all'aspetto della potestà di giurisdizione che, pur rimanendo unica, attua la sua efficacia in entrambi i fori<sup>51</sup>. Ciò al fine di poter garantire, attraverso l'amministrazione della giustizia da parte dell'autorità ecclesiale, una efficace azione volta a condurre il fedele verso il suo fine ultimo.

Il fatto che un atto sia qualificabile come di foro interno, piuttosto che di foro esterno, dipende in modo determinante dall'attuazione che ogni singolo fedele dà a quel determinato atto; è lo stesso soggetto che compie l'atto, il fedele, a determinare l'appartenenza di un atto all'uno dei due fori, piuttosto che all'altro mediante una personalissima scelta autodeterminata e giuridica. La potestà della Chiesa nel foro interno rileva in quanto tale potestà, che di per sé rimarrebbe relegata ad un ambito occulto, viene ad avere rilevanza nell'ordinamento giuridico producendo effetti visibili, e dunque che non si limitano al solo ambito della coscienza personale del fedele<sup>52</sup>.

Obblighi e diritti dei fedeli, destinati ad avere valore nel foro esterno, tuttavia comportano riflessi anche nel foro interno di ciascun fedele perché disciplinano una situazione che costringerà il fedele, allorquando dovrà determinarsi poi al rispetto di quel dato obbligo (o all'esercizio di uno specifico diritto), ad effettuare quasi certamente una scelta nel proprio foro interno (scelta non solamente morale ma a volte, anzi, essenzialmente giuridica<sup>53</sup>), scelta che avrà

---

<sup>51</sup> «l'esercizio della giurisdizione del quale ne ha legittima conoscenza la comunità, perché ci sono delle prove legittime di esso, è esercizio di giurisdizione per il foro esterno o nel foro esterno. E gli effetti di tale esercizio, pubblicamente conosciuti, appartengono al foro esterno. Invece, se l'esercizio della giurisdizione rimane occulto alla comunità come tale, e rimangono ugualmente occulti gli effetti prodotti, perché non ci sono prove legittime, allora si tratta di esercizio per il foro interno o nel foro interno», F. J. URRUTIA, «Il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno», 552-553. L'A. ricorda peraltro che: «*pubblico* non è lo stesso che esterno, in quanto l'attività o l'esercizio della giurisdizione *esterni* possono rimanere *occulti*. L'esercizio pubblico è sempre esterno, ma non viceversa, in quanto l'esercizio *esterno* non è sempre *pubblico*».

<sup>52</sup> Cf. V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le Norme Generali*, loc. ult. cit.

<sup>53</sup> Convinto assertore della impossibilità di scindere tra determinazioni interne (moralì) del soggetto agente, e determinazioni esterne (giuridiche), è stato G. Del

poi effetti definitivi che si ripercuoteranno all'esterno e diverranno per ciò pubblici<sup>54</sup>.

Si capisce così con chiarezza il perché non si possa ritenere esservi una netta separazione tra i due fori dal punto di vista soggettivo, come si pretendeva da certa dottrina, dal momento che il fedele, considerato nella sua integralità, opera continuamente una scelta interiore che poi a volte produce effetti esteriori, in una continua "osmosi" tra pubblico e privato, tra coscienza (intesa come coscienza del fatto giuridico e non morale) e manifestazioni esteriori di volontà, che non possono

---

Vecchio, il quale ricorda che: «Non crediamo accettabile, innanzi tutto, la distinzione assoluta tra le azioni interne e le esterne, perché tutte le azioni sono al tempo stesso interne ed esterne, cioè hanno un elemento psichico ed uno fisico; non si può quindi ammettere che le azioni interne siano regolate solo dalla morale e le esterne solo dal diritto. Il vero è invece che il diritto e la morale sono ambedue norme universali, che comprendono tutte le azioni; bensì, la morale incomincia a considerare il momento interno dell'azione, ma finisce col considerare anche l'esterno. Il diritto, all'incontro, prima si rivolge all'aspetto fisico o esterno delle azioni; ma poi risale alla intenzione, al momento psichico o interno, il quale ha pure grande importanza nel campo del diritto (il diritto non è un ordinamento puramente meccanico delle azioni)», G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, Milano 1965, 58.

<sup>54</sup> Così secondo W. BERTRAMS, *De natura iuridica fori interni Ecclesiae*, Periodica 40 (1951): «Iamvero forum internum Ecclesiae est institutum canonicum, quod ordinatur ad negotia iuridica privata fidelium peragenda, ad ordinandas relationes iuridicas privatas, ad constituenda iura personalia fidelium. Hinc institutum canonicum fori interni partem constituit mediourum, quibus fideles bona supernaturalia obtinere, conservare, perficere possunt, proinde forum internum, quatenus est institutum canonicum, est iuris publici Ecclesiae», 312. Si veda anche Id., *De influxu Ecclesiae in iura baptizatorum*, Periodica 49(1960) 417-457. Lo stesso Berardi, sottolineava la difficoltà di stabilire, in concreto, ciò che è soggetto alla giurisdizione del foro esterno e ciò che rimane assoggettato alla giurisdizione del foro interno (come ricordato precedentemente l'A. scindeva le due potestà della Chiesa a seconda del foro di esercizio), G. S. BERARDI, *Commentaria ad Ius Ecclesiasticum Universum*, I, Torino 1766, dissertatio 1, cap. 2, 13; «Maxima opus est prudentia in definendo quatenam ad fori interni, quatenam ad fori externi iurisdictionem pertineant». Si veda pure G. WAHNER, *De iure privato in iure canonico*, Miscellanea Comillas (1960) 583-686; U. BESTE, *Introductio in Codicem*, Napoli 1961, 223.

essere separate fra di loro<sup>55</sup>, a meno di voler pensare ad un individuo in grado di scindere continuamente il proprio pensiero dalle proprie azioni<sup>56</sup>, cosa che certamente non rispecchia la realtà umana.

Bender addirittura evidenzia la principalità del foro interno rispetto al foro esterno, al punto che non vi sono nemmeno, a detta di tale autore, atti che siano di solo foro esterno essendo questi ultimi ricompresi nel foro interno, dato che la coscienza sostiene ogni atto del fedele<sup>57</sup>.

Saraceni, tuttavia, indica un limite ben preciso alla prevalenza di ciò che avviene nel foro interno su quanto avviene nel foro esterno;

---

<sup>55</sup> A tal proposito è interessante ricordare che la Penitenzieria Apostolica si occupa anche di questioni riguardanti il foro esterno, anche se in modo assai limitato; le pratiche riguardanti tali decisioni, non vengono distrutte, a differenza di quanto avviene invece per le pratiche riguardanti il foro interno, salvo che riguardino casi particolarmente complessi o singolari, e che abbiano dato origine ad un approfondimento morale-giuridico, concretatosi nei cosiddetti “voti” scritti dei Prelati della Penitenzieria; vedi: U. M. TODESCHINI, *La Penitenzieria Apostolica, un organismo a servizio dei confessori e dei penitenti*, in: Corso sul foro interno.

<sup>56</sup> SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, 126, parla esplicitamente di un principio «della normale inscindibilità dei due fori».

<sup>57</sup> L. BENDER, *Forum externum et forum internum*, Ephemerides Iuris Canonici 10(1954): «Cum autem homo omnes actus suos regere debeat scientia private (conscientia), forum internum comprehendit omnes actus qui pertinent ad forum ecclesiasticum [...] Proprie loquendo non habetur actus qui positi sunt in solo foro externo. Proprie actus distinguuntur: actus positi in solo foro interno et actus positi in utroque foro. Omnia quae pertinent ad forum ecclesiasticum pertinent ad forum internum», 22-23. Della medesima opinione sembra essere anche il processualista Arroba Conde, il quale, dopo aver ricordato che la realtà della Chiesa è una realtà che trascende i propri aspetti sociali, afferma: «Ciò significa che l'aspetto invisibile e carismatico della Chiesa è chiaramente superiore all'elemento visibile, societario e socio-giuridico. L'esperienza personale e comunitaria del mistero non si presta ad una totale configurazione giuridica. Perciò il diritto positivo canonico (la legge scritta) risulta insufficiente ed è subordinato all'intera realtà misterica della Chiesa. Da ciò discende la supremazia del foro interno (della coscienza) sul foro esterno (quello proprio del processo)», M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2006<sup>5</sup>, 21-22. Si deve però anche qui ricordare quanto già affermato in precedenza, ovvero che si deve considerare il principio della prevalenza del foro esterno sull'interno.

secondo l'A. infatti, tale prevalenza può affermarsi: «sino a quando l'atteggiamento individuale, di ripulsione verso l'autorità, non presti, ad altri, occasione di rovina spirituale. È, infatti, precetto inderogabile di diritto naturale e divino positivo che sia evitato lo *scandalo*»<sup>58</sup>. D'altronde un limite è ravvisabile pure in senso inverso:

la difesa del "*bonum communitatis*", cui intende l'"*evitatio scandali*", non può mai esigere, da parte del soggetto un'azione o un'omissione che costituiscano peccato, mortale o veniale, perché "*mala non sunt facienda ut eveniant bona*" o, come ammonisce la "*regola iuris*", "*utilius scandalum nasci permittitur, quam veritas reliquatur*"<sup>59</sup>.

In questo senso il Codice fa riferimento più volte, enumerando obblighi e diritti dei fedeli, alla necessità che, nell'esercizio dei medesimi, sia evitato lo scandalo, in particolare ogniquale volta il fedele esprime le proprie opinioni deve tenere presente l'effetto che tali opinioni potrebbero avere sugli altri fedeli. Tuttavia vale, anche per tali norme, il limite inverso appena accennato per cui il fedele non potrà sacrificare la propria salvezza solamente per evitare uno scandalo o per salvaguardare, oltre ogni ragionevole limite, il bene della comunità cristiana.

In questo continuo contemperamento di opposte necessità il foro interno diviene per il fedele luogo della scelta giuridica, luogo in cui determinare ed orientare verso il bene la propria volontà personale<sup>60</sup>,

<sup>58</sup> G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, 145.

<sup>59</sup> G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, 147.

<sup>60</sup> L'articolarsi della ragione pratica, che orienta l'uomo al compimento del bene, vede il suo primo momento nella volontà del soggetto agente, come ricordato da G. ABBÀ, *Felicità vita buona e virtù. Saggio di filosofia morale*, Roma 1995<sup>2</sup>, 247: «La fonte prima della condotta umana e delle sue eccellenze virtuose è la *voluntas* tomisticamente intesa, cioè il desiderio naturale di tutto ciò che può esser riconosciuto come un bene e del bene perfetto che sazia questo desiderio sconfinato. In questo desiderio naturale della volontà la ragione pratica svolge una funzione cognitiva e specificatrice, mediante un processo di determinazione che mira a definire il bene



bene che è continuamente in bilico tra la dimensione personale e quella comunitaria, all'interno della quale il battezzato vive la sua esistenza terrena.

L'esercizio della potestà di giurisdizione della Chiesa sul foro interno svolge una funzione determinante per il bene dei fedeli, regolando i problemi personali dei singoli fedeli e garantendo ad essi un bene soggettivo, che viceversa non si avrebbe se tali problemi rimanessero confinati alla esclusiva sfera interiore.

Nel corso della elaborazione canonistica relativa ai due fori, si distingueva tradizionalmente il foro interno in due ambiti: il foro interno sacramentale ed il foro interno extrasacramentale<sup>61</sup>. Prescindendo qui da un'analisi puntuale circa l'elaborazione dottrinale su tale distinzione<sup>62</sup>, non sempre peraltro univoca da parte della dottrina canonistica, un breve e superficiale sguardo alle materie proprie del

---

concreto da realizzare in ogni singola azione e che è guidato dal primo principio della ragione pratica: *quel che si tratta di realizzare è il bene, quel che si tratta di evitare è il male*»; si capisce come tale processo di avvicinamento alla comprensione del bene da fare, si svolga nel foro interno, come luogo giuridico della determinazione dell'uomo al bene.

<sup>61</sup> Anche se la Penitenzieria Apostolica, è bene ricordarlo, si occupa anche del foro interno extrasacramentale, con l'espressione qui utilizzata vogliamo solamente indicare il fatto che mentre le questioni di foro interno sacramentale sono abbastanza ben individuate, quelle di foro interno extrasacramentale sono assai variegate e difficilmente classificabili. Vedi sul punto: U. M. TODESCHINI, *La Penitenzieria Apostolica*. Vedi pure: L. DE MAGISTRIS – U. M. TODESCHINI, *La Penitenzieria Apostolica*, in: P. A. Bonnet – C. Gullo (a cura di), *La Curia romana*, 419-429; E. MIRAGOLI, *La Penitenzieria Apostolica: un organismo a servizio dei confessori e dei penitenti*, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 11(1998) 395-405.

<sup>62</sup> Si fa peraltro notare come, nonostante dal Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983, sia stata eliminata la distinzione tradizionale foro interno sacramentale-foro interno extrasacramentale, tuttavia l'art. 118, della Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Pastor Bonus*, 28.VI.1988, AAS 80 (1988) 841-923, parla esplicitamente di tale distinzione, ai fini della individuazione delle funzioni operative svolte dalla Penitenzieria; ciò parrebbe a sostegno di una effettiva distinzione per "materia" di ciò che avviene nel foro interno. Per un breve (e non esaustivo) commento alla norma in questione si veda: G. GIROTTI, *Penitenzieria Apostolica. Commento agli artt. 117-120 della Pastor Bonus*.

foro interno, a prescindere dalla loro rilevanza sacramentale o extra-sacramentale, fanno meglio comprendere perché per il fedele e per la sua salvezza sia così importante tale foro.

Sono infatti materie oggetto dell'esercizio della potestà nel foro interno<sup>63</sup>: peccati in quanto materia propria del sacramento della Penitenza; le censure *latae sententiae*, in quanto gli atti da cui derivano non siano stati canonicamente accertati e siano pertanto rimasti occulti<sup>64</sup>; le irregolarità che abbiano le stesse caratteristiche delle già citate censure; gli impedimenti, parimenti rimasti occulti, all'Ordine Sacro ed al Matrimonio<sup>65</sup>; fatti e circostanze per i quali non sia possibile fornire prove esterne e che ingenerino incertezze relativamente alla validità o meno di atti sacramentali (specialmente di quelli non reiterabili); stati d'animo personali di vario ordine e natura che il soggetto non vuole siano resi manifesti a terzi; problemi attinenti la vita morale dei singoli, solitamente manifestati in ambito sacramentale, ma che richiedono una trattazione che superi l'ambito di competenza proprio del confessore<sup>66</sup>.

#### **4. La Penitenzieria Apostolica. Composizione, funzionamento e competenze.**

Per svolgere un'analisi quanto più completa possibile sul foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale, non si può tralasciare di analizzare l'organo giudiziario deputato all'esercizio della potestà nel foro interno: il Tribunale della Penitenzieria Apostolica.

---

<sup>63</sup> Cf. I. FUČEK, *Foro interno in generale*.

<sup>64</sup> Cf. sul punto: J. I. ARRIETA, *Le censure canoniche nell'esercizio del ministero pastorale*, in: Corso sul foro interno.

<sup>65</sup> Su irregolarità ed impedimenti si veda: J. I. ARRIETA, *Irregolarità ed impedimenti*, in: *Corso sul foro interno*, con una interessantissima griglia esemplificativa *in fine*.

<sup>66</sup> Circa le singole competenze della Penitenzieria Apostolica si veda: C. ENCINA COMMENTZ, *Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica*, Città del Vaticano 2011, in particolare 9-35.

#### 4.1. Breve storia della Penitenzieria Apostolica

Una prima e remota origine della Penitenzieria Apostolica viene fatta risalire al pontificato di Papa Benedetto II (684-685)<sup>67</sup>, ed è singolare che si parli per la prima volta di tale organo in un momento di poco successivo alla nascita dei libri penitenziali, che trasformarono decisamente il sacramento della confessione, che da pubblica divenne progressivamente privata<sup>68</sup>. In questa fase embrionale non si ha un organo complesso preposto a valutare le questioni attinenti al sacramento della penitenza, vi è invece un penitenziere, scelto tra i cardinali, deputato a rappresentare il Pontefice dinanzi ai fedeli che ne richiedevano l'aiuto per risolvere gravi questioni di coscienza o per ricevere l'assoluzione sacramentale dai casi espressamente riservati al Papa. Notizie certe su tale figura si hanno in un documento del 1193, ove si menziona il cardinale *Johannes de Sancto Paulo tituli Sanctae Priscae*, definito: «*Erat autem cardinalis, qui confessiones pro papa tunc recipiebat*<sup>69</sup>».

La Penitenzieria, come organo deputato all'assoluzione dei casi riservati all'autorità pontificia, viene per la prima volta nominata in un rescritto del 24 novembre 1256 ove il cardinale Ugo da San Caro, primo cardinale a portare il titolo di *poenitentiarius summus* o *Sedis apostolicae poenitentiarius generalis*, dispensava da alcune irregolarità il *Magister Albertus*, canonico di S. Paolo in Halberstadt, con la seguente formula: «*Nos...auctoritate domini pape, cuius penitentiariae curam gerimus, super irregularitate inde contracta dispensavimus...*<sup>70</sup>».

La Penitenzieria appare come organo istituzionale ben definito già dalla fine del secolo XII, dal momento che essa viene menzionata

---

<sup>67</sup> Le notizie storiche sono tratte da: N. DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970<sup>3</sup>, 261-271.

<sup>68</sup> Per una breve storia delle pratiche penitenziali altomedievali si veda: G. TABACCO, *Il cristianesimo latino altomedievale*, in: G. Filoramo – D. Menozzi (a cura di), *Storia del cristianesimo. Il medioevo*, Roma-Bari 2009<sup>4</sup>, 28-35.

<sup>69</sup> N. DEL RE, *La Curia romana*, 261.

<sup>70</sup> L'intera vicenda è citata in: E. GÖLLER, *Die Päpstliche Pönitentiaria von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V*, vol. I, t. I, 82 e vol. I, t. 2, 96, Roma 1907.

in numerosi documenti, potendo a buon diritto definirsi come il più antico dei tribunali apostolici<sup>71</sup>. Tuttavia il funzionamento della Penitenzieria quale organo curiale con struttura ed organizzazioni proprie è descritto per la prima volta nella Costituzione *In agro dominico* di Benedetto XII dell'8 aprile 1338<sup>72</sup>, ove sono definite chiaramente struttura, competenze e procedura, che sono, quanto meno nelle linee generali, quelle tuttora vigenti.

Oltre alle questioni di foro interno, alla Penitenzieria Apostolica erano demandate numerose questioni attinenti il foro esterno, quali ad esempio le dispense *super defectu natalium*, o quelle riguardanti le pene in cui si era incorsi per ribellione in caso di guerra<sup>73</sup>. Col tempo i Pontefici cominciarono ad assegnare alla Penitenzieria casi di foro esterno sempre più numerosi, ed è per questo motivo che si susseguirono numerose riforme atte di volta in volta a ridimensionare le materie attribuite per competenza a tale organo. Un notevole ridimensionamento fu attuato da Pio V il quale, circa vent'anni prima della formale istituzione della Curia Romana ad opera di Sisto V<sup>74</sup>, operò una notevole riforma<sup>75</sup> di quest'organo riducendo notevolmente le materie di sua competenza. In particolare, oltre alle competenze riguardanti le assoluzioni in foro interno, venne attribuita la facoltà di dirimere *authentice* i dubbi e le questioni di coscienza.

---

<sup>71</sup> Forse a motivo della sua nascita primigenia, la attuale Cost. ap. *Pastor Bonus* sulla Curia romana, lo pone nuovamente al primo posto tra i Tribunale apostolici, dal momento che essa non parrebbe nemmeno doversi porre tra i Tribunali, quanto meno secondo quelli che sono i moderni criteri di individuazione degli organi giudiziari; cf.: Z. GROCHOLEWSKI, *I Tribunali*, in: P. A. Bonnet – C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, 396-399.

<sup>72</sup> Vedi: *Bullarium Romanum*, IV, 416-424.

<sup>73</sup> Un elenco esaustivo di tali competenze viene desunto dal formulario ad uso della Penitenzieria, scritto dal cardinale Egidio Albornoz nel 1358; vedi: P. LECACHEUX, *Un formulaire de la Pénitencierie apostolique au temps du cardinal Albornoz (1357-1358)*, *Mélanges d'archéologie et d'histoire* 18(1898) 37-49.

<sup>74</sup> Con la Cost. ap. *Immensa aeterni Dei* del 22 gennaio 1588.

<sup>75</sup> Con le Cost. ap. *In omnibus rebus*, *Ut bonus* e *In earum rerum* tutte del 18 maggio 1569.

Nonostante le periodiche riforme di quest'organo, dettate soprattutto dalla necessità di ridimensionare l'ambito delle sue competenze, che sconfinava spesso nell'ambito del foro esterno, grazie a specifiche concessioni *ad hoc* concesse dai Pontefici, si deve arrivare al pontificato di Benedetto XIV<sup>76</sup> perché la Penitenzieria ritorni a svolgere le sue antiche funzioni. Papa Lambertini, che fu canonista della Penitenzieria e che dunque conosceva assai bene le competenze ed il funzionamento di questo tribunale, anzitutto fissò con chiarezza le materie di sua competenza<sup>77</sup>: facoltà di assolvere peccati e censure sia in foro interno che in foro esterno, l'assoluzione di casi riservati al Romano Pontefice, la concessione di dispense matrimoniali, la concessione di dispense da irregolarità e in casi occulti, le ulteriori dispense da ogni altra legge da concedersi in foro interno e la facoltà di sciogliere *authentice* i dubbi ed i casi pratici che venivano sottoposti alla Sede apostolica. Una volta fissate le materie di competenza provide pure a riformarne la composizione e le procedure da seguirsi<sup>78</sup>.

La definitiva configurazione della Penitenzieria venne fissata con le recenti Costituzioni che hanno provveduto alla riorganizzazione complessiva della Curia Romana, ribadendo ogni volta la competenza di tale organo nelle questioni riguardanti il foro interno, sacramentale o extra sacramentale<sup>79</sup>.

---

<sup>76</sup> Prospero Lambertini (1740-1758); sull'importanza del suo pontificato si veda: P. VISMARA, *Il cattolicesimo dalla "riforma cattolica" all'assolutismo illuminato*, in: G. Filoramo – D. Menozzi (a cura di), *Storia del cristianesimo. L'età moderna*, Roma-Bari 2006<sup>2</sup>, 255 ss.

<sup>77</sup> Vedi: Cost. ap. *Pastor Bonus*, 13 aprile 1744, in: *Benedicti XIV, Bullarium*, vol. I, Prato 1845, 354-363.

<sup>78</sup> Con le Cost. ap.: *In Apostolicae*, 13 aprile 1744, *Quamvis iam*, 13 settembre 1747 e *Pastoralis curae*, 5 maggio 1748, rintracciabili rispettivamente in: *Benedicti XIV, Bullarium*, vol. I, Prato 1845, 363-373 e *Id.*, *Bullarium*, vol. II, Prato 1846, 286-288 e 398-407.

<sup>79</sup> Pio X, Cost. ap. *Sapientis consilio*, 29 aprile 1908, AAS 1 (1909) 7-19; Pio XI, *Quae divinitus*, 25 marzo 1935, AAS 27 (1935) 97-113; PAOLO VI, *Regimini Ecclesiae universae*, 15 agosto 1967, AAS 57 (1965) 885-928. Per le consultazioni degli archivi della Penitenzieria si veda: PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Guida e regolamento dell'archivio storico*, Città del Vaticano 2013.

#### 4.2. Attuale composizione e funzionamento

La Penitenzieria Apostolica è ancora oggi strutturata sulla base di quanto previsto dalla citata Cost. ap. *Quae divinitus*. La Penitenzieria è retta da un Cardinale denominato Penitenziere Maggiore, il quale la presiede e che deve sempre agire con l'ausilio dei suoi collaboratori, pur potendo esprimere un parere difforme rispetto ad essi.

Vi è poi il Reggente il quale svolge funzioni analoghe a quelle che in altri dicasteri della Curia Romana sono svolte dal Segretario; egli ordinariamente dirige il lavoro del Tribunale e presiede il Congresso in caso di assenza del Penitenziere Maggiore. Egli ha poteri ordinari per i provvedimenti provvisori, mentre necessita di una delega da parte del Penitenziere per i provvedimenti definitivi.

Ad esso si aggiungono cinque prelati che compongono la Penitenzieria: un Teologo, un Canonista e tre Consiglieri; essi costituiscono l'organo collegiale propriamente denominato *Signatura Paenitentiariae Apostolicae*. Oltre a tali membri previsti di diritto vi è un numero imprecisato di Officiali, i quali svolgono i compiti ordinariamente previsti ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Generale della Curia Romana<sup>80</sup>.

Normalmente la Penitenzieria si riunisce quotidianamente nel Congresso, nel quale il Reggente esamina le singole pratiche con l'ausilio di due Officiali.

Periodicamente si riunisce la Segnatura della Penitenzieria, altrimenti detto Consiglio del Cardinale Penitenziere, alla quale ordinariamente presenziano i cinque prelati della Penitenzieria ed il Reggente sotto la presidenza del Cardinale Penitenziere Maggiore.

La struttura del Tribunale è abbastanza elastica per cui spesso singole questioni possono essere trattate anche da singoli prelati, anche se le decisioni finali devono avvenire sempre in forma collegiale. Tale semplificazione è conseguenza del fatto che le materie riguardanti il foro interno sono spesso particolarmente delicate e necessitano di una risposta sufficientemente solerte da parte di quest'organo. Per

---

<sup>80</sup> In AAS 91 (1999) 629-669, e pure in J. I. ARRIETA, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica*, Roma 2009<sup>4</sup>, 127-171.

tradizione risalente a Benedetto XIV, la Penitenzieria si sforza di risolvere i casi a lei sottoposti entro le ventiquattr'ore dal momento della loro presentazione, o risolvendo direttamente il caso in via ordinaria, mediante rescritto, oppure offrendo immediatamente una risposta interlocutoria, in presenza di casi di particolare difficoltà. Tale speciale solerzia si ricollega direttamente a quella norma di chiusura, nonché principio cardine di tutto l'ordinamento giuridico ecclesiale, che stabilisce che il bene delle anime debba essere *suprema lex in Ecclesia* (cf can. 1752).

Per quanto attiene alla procedura da seguire per introdurre i ricorsi innanzi alla Penitenzieria<sup>81</sup> non sono previste particolari differenze rispetto ha quanto stabilito rispetto ad altri organi della Santa Sede: ciascuno ha diritto di adirvi personalmente, in forma scritta o oralmente. In via ordinaria il ricorso avviene sempre in forma scritta, servendosi dell'ausilio di un sacerdote confessore, per quanto attiene alle materie di foro interno sacramentale, o di un sacerdote consigliere spirituale, per quanto attiene alle materie di foro interno extrasacramentale. Il ricorso, ai fini di una risposta quanto più precisa possibile da parte della Penitenzieria, dovrà contenere:

- l'esposizione in forma sintetica ma esaustiva dell'oggetto del ricorso sia nei suoi aspetti teologici che canonici;
- l'indicazione dello stato d'animo e psicologico del ricorrente;
- le eventuali possibili circostanze e/o conseguenze riguardanti il bene comune;
- nome ed indirizzo del sacerdote o del fedele che presenti direttamente il ricorso, al fine di consentire la risposta da parte della Penitenzieria.

---

<sup>81</sup> Per una più esaustiva descrizione circa le modalità, le forme ed i tempi di presentazione dei ricorsi alla Penitenzieria Apostolica, si veda: D. Kos, *Modo di fare i ricorsi e di accordarsi con il penitente per la risposta*, in: Tribunale della Penitenzieria Apostolica (ed.), Corso sul foro interno, Roma 2007 (dattiloscritto).

Il ricorso può essere presentato in qualsiasi lingua volgare corrente, anche se è preferibile l'utilizzo della lingua latina, e va indirizzato al Cardinale Penitenziere Maggiore<sup>82</sup>.

La risposta della Penitenzieria viene inviata all'indirizzo indicato mediante due buste: una esterna, indirizzata al confessore e l'altra interna contenente il *Rescriptum Sacrae Penitentiariae*. Il rescritto va distrutto subito dopo la sua esecuzione o comunicazione all'interessato, e comunque non oltre i tre giorni da tali adempimenti.

Dovrà inoltre comunicarsi agli interessati il numero di protocollo del rescritto che sarà assolutamente indispensabile agli interessati al fine di poter eventualmente dar prova della decisione della Penitenzieria in futuro, qualora ve ne fosse la necessità.

Circa la distruzione del rescritto sembra poter esserci una eccezione nel caso che la richiesta sia avvenuta in foro interno extrasacramentale, dal momento che in questo caso la conservazione (pur con le dovute cautele) del rescritto della Penitenzieria non sarebbe suscettibile di violare le norme circa il sigillo sacramentale<sup>83</sup>. Tuttavia, in questo particolare caso, sarà ugualmente necessario conservare il documento secondo opportune cautele, che consistono precisamente nel deposito dello stesso presso l'archivio segreto della Curia diocesana.

#### 4.3. Ambiti di competenza

Gli ambiti di competenza della Penitenzieria Apostolica, sono oggi individuati dagli artt. 117-120 della Cost. ap. *Pastor Bonus* [PB]<sup>84</sup>,

---

<sup>82</sup> Un esempio di ricorso alla Penitenzieria si trova in: A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 367-368.

<sup>83</sup> Vedi sul punto: T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Pamplona 2001<sup>2</sup>, 247-249; B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006, 290-293.

<sup>84</sup> GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930. Un breve commento agli artt. 117-120 della PB, si possono trovare in: G. GIROTTI, *Penitenzieria Apostolica. Commento agli artt. 117-120 della Pastor Bonus*, 170-172.



nonché dalla più specifica Istruzione *Suprema Ecclesiae bona* [SEb]<sup>85</sup>, che individuano con sufficiente chiarezza le varie competenze attribuite a codesto supremo Tribunale.

Specifichiamo anzitutto che le peculiari competenze della Penitenzieria possono essere suddivise in due fondamentali gruppi: da un lato essa si occupa delle materie concernenti il foro interno, dall'altro essa si occupa di tutto quanto attiene alla disciplina delle indulgenze (art. 117 PB)<sup>86</sup>. In questa sede intendiamo occuparci solamente del primo gruppo di competenze, tralasciando la materia attinente alle indulgenze.

A tal proposito la PB è abbastanza laconica in quanto sintetizza nell'art. 118 tutto quanto attiene al foro interno in questo modo: «Per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, essa concede le assoluzioni, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni e le altre grazie». Sarà dunque necessario, quanto alle materie specifiche per le quali tali concessioni vengono date, fare riferimento alla citata Istruzione SEb, la quale offre alcuni elementi utili circa il modo di trattare censure ed irregolarità; in sintesi le materie oggetto della competenza della Penitenzieria Apostolica sono le seguenti:

- 1) Le assoluzioni dalle censure riservate alla Sede Apostolica e rimaste allo stato di *latae sententiae* in quanto gli atti da cui esse derivano sono rimasti occulti o non sono stati giudizialmente accertati, di cui ai cann.: 1367; 1370 § 1; 1378; 1382; 1388 § 1<sup>87</sup>;
- 2) Le dispense dalle irregolarità per ricevere gli ordini sacri riservate alla Sede Apostolica non accertate giudizialmente e rimaste

---

<sup>85</sup> SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA, *Instructio Suprema Ecclesiae bona* omnibus ordinariis dioecesis et religiosis, de materiis quae Sacra Paenitentia pertractantur, 15 luglio 1984, prot. n. 456/84, ora rintracciabile in: *Enchiridion Vaticanum. Supplementum 1*, Bologna 1990, 816-829.

<sup>86</sup> Sulla competenza della Penitenzieria circa le indulgenze si vedano: T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, 257-259; B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, 357-367; C. ENCINA COMMENTZ, *Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica*, 34-35.

<sup>87</sup> Cf. C. ENCINA COMMENTZ, *Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica*, 9.

occulte, ai sensi del can. 1047 § 2, 1° e 2°, di cui ai cann.: 1041, 2°; 1041, 3°; 1041, 4°;

3) Le dispense dagli impedimenti per ricevere gli ordini sacri riservate alla Sede Apostolica e derivanti da circostanze occulte, ai sensi del can. 1047 § 2, 3°, di cui al can.: 1042, 1°;

4) Le dispense dalle irregolarità ad esercitare gli ordini sacri riservate alla Sede Apostolica non accertate giudizialmente e rimaste occulte, ai sensi del can. 1047 § 2, 1° e 2°, di cui al can.: 1044 § 1, 3°;

5) Tutte le assoluzioni o dispense da censure, impedimenti o irregolarità non riservate alla Santa Sede, ma che vengono volontariamente ad essa deferite da colui che ne è colpito;

6) Le sanazioni da impedimenti al Matrimonio derivanti da circostanze occulte;

7) Gli oneri personali o reali rispetto ai quali sussistano motivi discriminanti o diminuenti in ordine ad una dispensa operante nell'intimo della coscienza;

8) Fatti o circostanze che ingenerano o che sono motivo di dubbio o incertezza circa la validità dei sacramenti (specialmente i sacramenti di per sé non ripetibili);

9) Stati d'animo, abitudini, tendenze di ordine psicologico o morale che abitualmente non si manifestano esteriormente e che il soggetto non vuole vengano resi noti a terzi (ad es: fobie, scrupoli, vizi interni ecc.);

10) Problemi attinenti alla vita morale del soggetto, o dubbi canonici del soggetto stesso, che vertano su fatti reali, individuali e occulti<sup>88</sup>;

11) Le sanazioni, le riduzioni e provvedimenti simili riguardanti gli oneri di Sante Messe di cui ai cann. 945-958, se richiesti in foro interno sacramentale o extra sacramentale.

---

<sup>88</sup> Diversamente, i fatti di questo tipo che riguardano questioni *sub specie universalitatis*, sono di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.

### **Conclusioni: circa una definizione di foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale**

Da questa seppur sommaria ed incompleta esposizione, appare di estrema evidenza l'importanza della volontà del fedele circa la individuazione del foro di competenza. È solamente tale volontà che è chiamata a poter stabilire l'eventualità di far entrare in azione la potestà della Chiesa nel foro interno; la volontà individuale del fedele, esercitata nel foro interno, diviene così il vero e proprio «organo attuativo»<sup>89</sup> dell'ordinamento giuridico canonico; in questo senso Saraceni afferma che:

La volontà individuale, spinta dal dovere di coscienza, vi assume un valore preminente, perché indispensabile per la riconciliazione sacramentale con Dio e perché mezzo tecnico per la conservazione dell'ordine stabilito dal diritto, che, senza spontanea osservanza, risulterebbe disatteso e carente di reazioni<sup>90</sup>.

Tale circostanza, da ultimo ricordata, potrebbe presentare notevoli difficoltà quanto alla sua giustificazione in un ordinamento statale ma non presenta, invece, particolari problematicità in un ordinamento, come quello canonico, nel quale la volontà individuale trova la sua fonte normativa primaria in quello *ius* che, in quanto giusto e fonte di salvezza, viene spontaneamente riconosciuto dai fedeli come degno e meritevole di essere osservato sia all'esterno sia *in interiore*. Saraceni concludeva le sue riflessioni dando, come definizione di foro interno (inteso nella sua unità di sacramentale ed extrasacramentale) la seguente: «giurisdizione segreta condizionata dalla volontaria adesione dei soggetti all'ordine etico-teologico o all'ordine giuridico in situazioni occulte»<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> L'espressione è utilizzata dal SARACENI, 178, ma è mutuata da L. TAPARELLI, *Saggio teoretico di diritto naturale*, vol. II, Roma 1928, 248, n. 1467.

<sup>90</sup> G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, 179.

<sup>91</sup> G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno*, 179.

Il foro interno è, senza dubbio, una peculiarità propria dell'ordinamento giuridico ecclesiale indispensabile affinché tale ordinamento sia, per i fedeli, strumento di salvezza; la possibilità di ottenere un giudizio su materie che di per sé rimarrebbero conoscibili al solo soggetto, e soprattutto di ottenere degli effetti giuridici in tale ambito, consente al fedele che il bene comune che la Chiesa garantisce nell'ambito esterno (nella società ecclesiale), possa essergli parimenti garantito nell'interiorità.

Proprio facendo riferimento alle materie che rientrano fra quelle proprie del foro interno Fuček ricorda in linea con quanto sopra affermato che:

Il Foro interno...è il complesso degli oggetti, degli atti e delle conseguenze che i fedeli attingono o pongono in essere con atti interni dalla loro coscienza che in quanto tali sono conoscibili (lecitamente) solo per volontaria manifestazione. [...] Poiché tutti gli atti propriamente umani (e così denominati), distinti e diversi da quelli che sono soltanto *actus hominis*, procedono dalla coscienza, e sono in relazione trascendentale col fine ultimo dell'uomo, o come atti meritori o come peccati che impediscono o ritardano il raggiungimento dello stesso fine ultimo dell'uomo, tutta la vita morale dell'uomo può essere oggetto dell'esercizio del Foro interno<sup>92</sup>.

La potestà della Chiesa sul foro interno garantisce dunque che l'uomo si orienterà al bene ed al giusto anche in quella sfera privata e personalissima che è il foro interno, garantendo ad ogni fedele la

---

<sup>92</sup> I. FUČEK, «*Foro interno in generale*». Come esempi di categorie pertinenti al foro interno il medesimo autore indica, fra le altre: «gli stati d'animo, le abitudini, le tendenze di ordine psicologico o morale, che abitualmente non si manifestano all'esterno del soggetto agente e che, anche qui d'ordinario, egli non ama che siano comunque resi noti a terzi, come per esempio scrupoli, vizi interni, fobie e simili». L'A. utilizza numerosi segni grafici nel suo scritto, che noi abbiamo qui eliminato [n.d.r.].

possibilità di raggiungere il proprio fine personale in ogni questione della sua vita che riguardi la sfera del diritto.

### **The internal forum in the framework of the Church law**

The paper presents the concept of the internal forum in the framework of the Church law. First of all traces the birth of the concept of internal forum and the latest evolution in the legal canon law; particular attention is devoted to the developments of the Code of this institution. It goes on to analyze the skills and functioning of the court seised in the inner hole: the Tribunal of the Apostolic Penitentiary.

PAROLE CHIAVE: foro interno, penitenza, Penitenzieria Apostolica

KEYWORDS: internal forum, penitence, Apostolic Penitentiary

#### **NOTA O AUTORZE:**

**COSTANTINO-M. FABRIS** – Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Parma. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza (con tesi in Diritto Canonico) presso l'Università di Padova. Progetto "Leonardo" svolto presso la Facoltà di Diritto Canonico della Università di Navarra. Licenza e Dottorato in Diritto Canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico "S. Pio X" di Venezia. E' avvocato nel foro civile ed ecclesiastico. Attualmente è Segretario di Redazione della rivista *Ephemerides Iuris Canonici* e Tutor di Diritto Canonico presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.